

## Sicurezza sui luoghi di lavoro

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in agricoltura, che svolgono mansioni generiche e semplici prive di specifici requisiti professionali

**Provincia autonoma di Trento**  
**Servizio Lavoro**

**SOMMARIO**

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
<hr/>	
<b>2. IL CONTESTO NAZIONALE E PROVINCIALE</b>	<b>2</b>
<hr/>	
2.1 STRUTTURA AZIENDALE E LAVORATORI OCCUPATI IN AGRICOLTURA	2
2.2 LE MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA	4
2.3 I RISCHI PRESENTI NELLE LAVORAZIONI AGRICOLE STAGIONALI	6
2.4 LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI CHE SVOLGONO MANSIONI GENERICHE E SEMPLICI, PRIVE DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI	6
<b>3. LA SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	<b>7</b>
<hr/>	
3.1 LA SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	8
3.1.1 SITUAZIONI IN CUI È NECESSARIO ATTIVARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA	9
3.2 LA SORVEGLIANZA SANITARIA SEMPLIFICATA	10
3.3 SORVEGLIANZA SANITARIA E LAVORATORI MINORI	10
<b>4. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE</b>	<b>12</b>
<hr/>	
4.1 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA	13
4.2 IL SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	13
4.3 INDICAZIONI AI MEDICI COMPETENTI	14
4.4 ATTIVITÀ AGRICOLE GENERICHE E SEMPLICI, PRIVE DI SPECIFICHE REQUISITI PROFESSIONALI E SENZA RISCHI SPECIFICI	15
<b>5. CONCLUSIONI</b>	<b>15</b>
<hr/>	
<b>ALLEGATO 1</b>	<b>18</b>
<hr/>	
PRINCIPALI CASISTICHE IN AMBITO AGRICOLO PER LE QUALI LA SORVEGLIANZA SANITARIA VA ATTIVATA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTENUTA NEL DVR	
<b>ALLEGATO 2</b>	<b>19</b>
<hr/>	
PRINCIPALI CASISTICHE DI ATTIVITÀ AGRICOLE A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI CONSIDERABILI GENERICHE E SEMPLICI, PRIVE DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI PER LE QUALI, A SEGUITO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL DVR, POTREBBE RISULTARE UNA ESCLUSIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA	
<b>ALLEGATO 3</b>	<b>21</b>
<hr/>	
STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI. SCENARI ESEMPLIFICATIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	
<b>ALLEGATO 4</b>	<b>25</b>
<hr/>	
STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI. SCENARI ESEMPLIFICATIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO PER MOVIMENTI RIPETUTI	
<b>ALLEGATO 5</b>	<b>27</b>
<hr/>	
DOCUMENTO SEMPLIFICATO VALUTAZIONE DEI RISCHI - LAVORATORI STAGIONALI CON MANSIONI GENERICHE E SEMPLICI - Modulistica e schede infografiche	

## 1. INTRODUZIONE

L'obiettivo della Linea Guida è fornire elementi utili a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in agricoltura per le aziende che si avvalgono di lavoratori a tempo determinato e stagionali, tenendo conto delle caratteristiche proprie di questo settore, così da assicurare la sorveglianza sanitaria in un settore ove la manodopera ha tempi di impiego ridotti e vi sono difficoltà interpretative del complesso quadro normativo. Le presenti linee guida costituiscono un riferimento per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (successivamente denominata APSS) nelle attività di vigilanza per l'applicazione omogenea della normativa in campo di semplificazione, rispetto anche alle modifiche introdotte dalla L. 27 del 24 aprile 2020 conversione del D.L. 18 del 2020.

L'intenzione è quella di fornire uno strumento utile anche alla parte datoriale nella corretta comprensione dei propri doveri, avviando un percorso congiunto tra soggetti vigilanti e vigilati di miglioramento dello standard di approccio al tema della sicurezza nel settore.

## 2. IL CONTESTO NAZIONALE E PROVINCIALE

### 2.1 STRUTTURA AZIENDALE E LAVORATORI OCCUPATI IN AGRICOLTURA

L'agricoltura è un settore complesso con aziende prevalentemente di piccole dimensioni, per lo più a conduzione diretta, come risulta anche dai dati del censimento relativo all'anno 2020 e dei dati statistici provinciali.

*Tabella 1 - Dati generali relativi alle aziende agricole*

DATI PROVINCIALI	DATI NAZIONALI
N. aziende 14.236	N. aziende 1.133.023
SAU - Superficie Agricola Utilizzata 121.787 ha	SAU - Superficie Agricola Utilizzata 12.535.000 ha
SAT - Superficie Agricola Totale 345.950	SAT - Superficie Agricola Totale 16.474.000 ha
Media per aziende SAU 8.55 ha	Media per aziende SAU 11.10 ha
Media per aziende SAT 24.30 ha	Media per aziende SAT 14.50 ha

*Tabella 2 - Dati relativi alla composizione delle aziende agricole*

DATI PROVINCIALI	DATI NAZIONALI
------------------	----------------

Azienda individuale o familiare n. 13.288 ha 65.459	Azienda individuale o familiare n. 1.059.204 ha 9.111.000
Società di persone n. 619 ha 19.357	Società di persone n. 54.927 ha 2.283.000
Società di capitali n. 43 ha 1.312	Società di capitali n. 11.011 ha. 457.000
Società cooperative n. 21 ha 2.141	Società cooperative n. 3160 ha 119.000
Proprietà collettiva n. 234 ha 33.144	Proprietà collettiva n. 2495 ha 432.000
Altro n. 31 ha 374	Altro n. 2226 ha 83.000

Tabella 3 - Dati relativi all'utilizzo della manodopera

DATI PROVINCIALI		DATI NAZIONALI	
manodopera familiare	manodopera non familiare	manodopera familiare	manodopera non familiare
13.907 aziende agricole	4.568 aziende agricole	1.114.000 aziende agricole	187.000 aziende agricole
26.173 persone impiegate	26.843 persone impiegate	1.460.000 persone impiegate	1.296.000 persone impiegate
2.864.728 n. giornate lavoro standard	1.003.363 n. giornate lavoro standard	145.506.000 n. giornate lavoro standard	68.621.000 n. giornate lavoro standard

Il Censimento 2020, confermando la predominanza della manodopera familiare rispetto a quella non familiare. Tuttavia, rispetto al passato, si evidenzia l'evoluzione dell'agricoltura verso forme gestionali maggiormente strutturate che si avvalgono anche di manodopera salariata.

In generale si conferma la tradizionale forte prevalenza di aziende agricole con manodopera familiare: nel 2020 il numero di lavoratori risulta dimezzato rispetto a dieci anni prima, a fronte di una diminuzione di aziende di circa il 30%. Per contro, a fronte di una diminuzione di aziende di circa

Provincia autonoma di Trento

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

il 30%, aumenta significativamente il tempo di lavoro dedicato: il numero di giornate di lavoro standard pro-capite aumenta significativamente, passando da 69 nel 2010 a 100 nel 2020.

Infine il tempo medio dedicato al lavoro agricolo è molto differenziato tra le ripartizioni geografiche.

La tipologia più diffusa di manodopera non familiare è quella saltuaria, che concorre per il 66,4% al totale. Si tratta di poco meno di 1,3 milioni di aziende agricole che svolgono lavori stagionali o limitati a singole fasi produttive e pertanto si avvalgono di lavoratori che svolgono attività stagionali o limitate a singole fasi produttive e conseguentemente forniscono un contributo esiguo in termini di giornate di lavoro standard pro-capite, pari a 41 gg a livello nazionale.


Lo scenario è quello di una struttura economica ancora costituita da una parte da coltivatori diretti e collaboratori familiari che sono esclusi dall'obbligo di sorveglianza sanitaria, e dall'altra da imprese agricole che si avvalgono di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato e stagionali, spesso non vengono sottoposti a visite mediche per ostacoli di tipo organizzativo e capacità del sistema di rispondere a questi bisogni.

In sintesi l'agricoltura oggi, rispetto al precedente censimento, presenta un calo del 30% di aziende agricole, un 50% in meno di manodopera familiare (1.460 migliaia) con aumento di manodopera non familiare (1.296 migliaia) a fronte di un aumento di giornate lavorative, un fenomeno internazionale fisiologico. Vi è un aumento di stranieri soprattutto extracomunitari (ISTAT Gismondi). È aumentata del doppio la dimensione aziendale, di cui il 13% il capo azienda è tra i 30 e 40 anni, 36% da 60 a 74 anni e il 30% più di 74 anni. I giovani hanno aziende più grandi con annesso agriturismo. La strutturazione delle aziende agricole e della popolazione lavorativa diventa determinante per un coerente inquadramento della sorveglianza sanitaria, in termini di periodicità, di tipologia e di organizzazione, che deve tener conto di questi dati:


Tabella 4 - Dati relativi alle aziende

DATI PROVINCIALI	DATI NAZIONALI
N. aziende 14.236	N. aziende 1.133.023
n. 53.016 lavoratori di cui: - n. 26.173 manodopera familiare - n. 26.843 manodopera non familiare	n. 2.756.000 lavoratori di cui: - n. 1.460.000 manodopera familiare - n. 1.296.000 manodopera non familiare
Manodopera non familiare di cui: - n. 3.179 in forma continuativa - n. 21.341 in forma saltuaria - n. 2.323 non assunta dall'azienda;	Manodopera non familiare di cui - n. 347.279 in forma continuativa - n. 860.884 in forma saltuaria - n. 87.590 non assunta dall'azienda;

**DATI PROVINCIALI SULLA DISTRIBUZIONE DELLA MANODOPERA NON FAMILIARE**



**DATI NAZIONALI SULLA DISTRIBUZIONE DELLA MANODOPERA NON FAMILIARE**



**2.2 LE MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA**

Il settore agricolo, come noto, annovera al suo interno molteplici attività collegate sia alle diverse fasi della lavorazione dei prodotti sia alle numerose attività che caratterizzano questa tipologia di lavorazione (coltivazione, selvicoltura, allevamento di bestiame, trasformazione di prodotti, itticultura...).

Nel corso degli anni il settore dell'agricoltura ha presentato sempre un rischio di contrarre malattie professionali sopra la media rispetto ad altri settori lavorativi, avendo inoltre subito un cambiamento

dei rischi e delle esposizioni professionali, in funzione dell'evoluzione del mercato, della trasformazione, delle modalità operative e della crescente meccanizzazione.

Nell'ultimo periodo, dopo anni di costante incremento dei casi di malattie professionali, nel 2017 si è assistito a un calo significativo, del 10%, rispetto all'anno precedente passando da 12.500 casi a 11.200, valore che si è mantenuto più o meno costante nei due anni successivi. Come tutti sappiamo, l'anno 2020 è stato un anno senza precedenti, per la pandemia di COVID - 19, che ha fortemente condizionato anche il numero delle malattie professionali (così come degli infortuni sul lavoro). Nell'anno 2020 infatti sono state definite 7.514 malattie professionali nel settore dell'agricoltura, ossia meno 33% rispetto al 2019 e meno 40% rispetto al 2016.

Nel periodo considerato (2016-2020), delle 54.154 malattie professionali denunciate, ne sono state riconosciute positivamente 28.647, il 52,9%, dato significativamente più alto rispetto a quello del totale delle gestioni (43,5%).

*Tabella 5 - malattie professionali a livello nazionale*

<b>Malattie professionali in agricoltura per definizione amministrativa a livello nazionale <sup>1</sup></b>	
<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2020</b>
Denunce n. 12567	Denunce n. 7514
Denunce definite n. 6711	Denunce definite n. 3398
Denunce definite negativamente n. 5853	Denunce definite negativamente n. 4068
Denunce in istruttoria n. 3	Denunce in istruttoria n. 48

Di queste oltre il 69% è afferente a lavoratori di genere maschile, a conferma che questi rappresentano una quota nettamente prevalente nel settore rispetto alla manodopera femminile.

Nel quinquennio le malattie professionali sono state codificate come patologie a carico del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo per ben il 75,6% dei casi. Tra queste il 50% sono relative a patologie a carico della colonna vertebrale mentre, tra i disturbi dei tessuti molli, oltre il 65% è rappresentato da lesioni alla spalla che, con 6.958 casi, rappresenta la patologia più frequente (oltre il 24% dei casi totali). Seguono le malattie del sistema nervoso, 17,6%, la cui quasi totalità è rappresentata dalle sindromi da tunnel carpale (4.686 casi su 4.942 complessivi), e le ipoacusie, 4,7%. I tumori, con 286 casi nei 5 anni, rappresentano l'1% del complesso dei casi.

Ci sono poi malattie che più caratterizzano il settore agricolo, in gran parte riconducibili alle particolari esposizioni a cui il lavoratore del settore è sottoposto. In particolare è forte l'associazione

<sup>1</sup> Fonte: archivi Banca Dati Statistica Inail aggiornata al 31.10.2021

con: malattie/tumori della cute nell'orticoltura e floricoltura, alveolite allergica estrinseca nell'allevamento degli animali, Morbo di Parkinson e alcuni disturbi muscolo-scheletrici nei restanti settori.

### 2.3 I RISCHI PRESENTI NELLE LAVORAZIONI AGRICOLE STAGIONALI

I lavoratori stagionali in agricoltura sono prevalentemente occupati nelle operazioni di raccolta della frutta e verdura, mansioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali e l'utilizzo di macchine. In linea generale le giornate di lavoro, seppur variabili, sono di molto inferiori a quelle del lavoratore a tempo indeterminato, come rappresentato anche nell'ultimo censimento ISTAT (valore medio di circa 40 giornate).

In tali attività possono essere presenti potenziali rischi da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, da temperature elevate e talvolta anche severe, mentre più rara è l'esposizione ad altri fattori di rischio.

La situazione in questi casi è tuttavia ben diversa rispetto ai **lavoratori a tempo indeterminato e determinato (non stagionali)** che possono essere addetti a mansioni maggiormente specialistiche che comportano rischi specifici e che richiedono precisi requisiti professionali (per es. impiego di fitosanitari, guida di attrezzature e apparecchi di sollevamento etc.) e che, quindi, **non possono avvalersi delle semplificazioni di cui alla Legge 27 del 24 aprile 2020.**

E' quindi di primaria importanza l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di provvedere ad effettuare una **puntuale valutazione di tutti i rischi ai quali sono sottoposti i propri lavoratori, obbligo che insorge dal momento in cui in azienda è presente anche un singolo lavoratore subordinato, indipendentemente dal numero di giornate lavorative dello stesso.**

Nel documento che deve essere redatto a seguito di detta valutazione è necessario prendere in considerazione fattori determinanti come:

- il numero di giornate di lavoro;
- orario di lavoro giornaliero;
- tipologia colturale (mele, uva, piccoli frutti ecc.);
- fase di lavoro;
- mansione e compiti svolti;
- rischi, livello, tempo di esposizione;
- misure di prevenzione adottate per la riduzione del rischio (raccolta meccanizzata o utilizzo di ausili specifici o adozione di misure organizzative).

### 2.4 LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI CHE SVOLGONO MANSIONI GENERICHE E SEMPLICI, PRIVE DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI

I lavoratori in agricoltura occupati in forma periodica e/o saltuaria sono in numero rilevante e in continuo aumento anche secondo il nuovo censimento, tanto che la normativa ne ha tenuto conto prevedendo per questa fattispecie di lavoratori delle **misure di semplificazione.**

A oggi in una azienda agricola è possibile rilevare la presenza di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato (non stagionale) nei confronti dei quali vanno applicati gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii (informazione-formazione e sorveglianza sanitaria) e di altri lavoratori dipendenti tempo determinato (stagionali), che svolgono mansioni generiche e semplici, prive di requisiti professionali nei confronti dei quali, per gli stessi obblighi, il datore di lavoro può usufruire di misure di semplificazione.

In sintesi, si riportano i passaggi normativi che hanno caratterizzato il percorso della semplificazione e che tuttora devono essere tenuti in considerazione perché non abrogati:

1. Il **D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. all'art. 3 comma 13** riporta la necessità di emanare disposizioni per semplificare l'attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria *".. limitatamente alle imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative"*;
2. Il **D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. all'art. 3 comma 13 ter** riporta la possibilità di emanare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *"misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni"*;
3. Il **Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 recepisce l'art. 3 comma 13**, con la semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione per lavoratori stagionali per i lavoratori stagionali, con rapporto di lavoro per un numero di giornate non superiore a 50 nella stessa azienda, addetti a lavorazioni generiche e semplici, e lavoratori occasionali di cui all'articolo 48 e seguenti del D.Lgs. 81/2015;
4. **La legge 27 del 29 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020, nell'art. 78 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies**, riprende il dettato della semplificazione dei lavoratori a tempo determinato e stagionali in **agricoltura**, adibiti a mansioni generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali, introducendo nuove modifiche relative solo all'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Con riferimento a tale ultimo intervento normativo, si evidenzia come **NON sia presente** il riferimento alle 50 giornate lavorative inizialmente richiamato dall'art. 3 c. 13 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, la sorveglianza sanitaria semplificata, si rivolge a tutti i lavoratori a tempo determinato (stagionale) con mansioni generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali a prescindere dal numero di giornate lavorate nell'anno.

### 3. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito degli interventi normativi appena richiamati nel paragrafo precedente, si delinea sul territorio italiano, per il settore agricolo, un quadro che prevede **tre** possibili risultati:

1. **LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE EFFETTUATA NELLA MODALITÀ ORDINARIA:** è l'ipotesi in cui si ricada in **entrambe** le seguenti fattispecie:
  - a. il lavoratore è assunto alternativamente:
    - a tempo indeterminato;
    - a tempo determinato (non stagionale);
    - a tempo determinato (stagionale) **NON ADIBITO** a mansioni generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali;
  - b. a seguito di valutazione nel DVR aziendale, si manifesti una delle situazioni di rischio prevista dal paragrafo 3.1.1
  
2. **LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA E PUÒ ESSERE EFFETTUATA NELLA MODALITÀ SEMPLIFICATA:** è l'ipotesi in cui si ricada in **entrambe** le seguenti fattispecie:
  - a. il lavoratore è assunto a tempo determinato (stagionale) **ED È ADIBITO** a mansioni generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali;
  - b. a seguito di valutazione nel DVR aziendale, si manifesti una delle situazioni di rischio prevista dal paragrafo 3.1.1
  
3. **LA SORVEGLIANZA SANITARIA È ESCLUSA:** è l'ipotesi in cui, a prescindere dalla tipologia contrattuale, a seguito di valutazione nel DVR aziendale la mansione è risultata priva di rischi tali da comportarne l'attivazione (non ricorrono le ipotesi di cui al paragrafo 3.1.1). **Rimane sempre la possibilità per il lavoratore di richiedere la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 c.1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.**

### 3.1 LA SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA

Nel nostro ordinamento, la sorveglianza sanitaria è una misura di prevenzione obbligatoria da porre in essere quando i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, risultano esposti a rischi specifici normati o individuati dalla valutazione dei rischi.

Nel merito l'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente:

- a. nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6;
- b. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Secondo la norma generale, la sorveglianza sanitaria comprende:

- a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore sarà adibito e per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

Provincia autonoma di Trento

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

- c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, qualora suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta ed al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d. visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro quando previsto;
- f. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il recente parere della Commissione per gli interpelli (art. 12 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), Interpello n. 2 del 2022, riconferma il dettato normativo che la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 41.

### 3.1.1 SITUAZIONI IN CUI È NECESSARIO ATTIVARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Nello specifico gli articoli del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che prevedono **rischi specifici** tali da comportare l'obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

1. art. 168: movimentazione manuale dei carichi;
2. art. 176: videoterminali, con utilizzo per venti ore settimanali;
3. art. 196: rumore superiore agli 85 db;
4. art. 204: vibrazioni superiori al livello di azione (2,5 m/s<sup>2</sup> mano braccio e 0,5 m/s<sup>2</sup> c. intero);
5. art. 211: campi elettromagnetici;
6. art. 218: radiazioni ottiche;
7. art. 229: agenti chimici, per il rischio valutato non irrilevante per la salute (art. 224 c.2);
8. art. 242: agenti cancerogeni e mutageni se dalla valutazione dei rischi è emerso un rischio per la salute;
9. art. 259: amianto;
10. art. 279: agenti biologici se la valutazione dei rischi ne rileva la necessità.
11. Conduttori di apparecchi di sollevamento, guida di macchine per movimentazione terra e merci (Allegato I, punto 2, lettera a) del Provvedimento 99/CU del 30 ottobre 2007).
12. Lavoratori notturni (art. 14 del D.Lgs. 66/03):
  - a. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  - b. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno una parte del suo orario di lavoro, per almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale".

**La Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del Decreto Lavoro 48 del 4 maggio 2023, prevede inoltre la sorveglianza sanitaria anche alle condizioni di rischio che emergono a seguito della valutazione (art. 18 comma 1, lettera a).**

Per le principali casistiche in cui in ambito agricolo, la sorveglianza sanitaria va attivata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla valutazione dei rischi contenuta nel DVR, si faccia riferimento all'**Allegato 1**.

### 3.2 LA SORVEGLIANZA SANITARIA SEMPLIFICATA

Come sopra anticipato, la legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto con i commi dal 2-sexies al 2-novies dell'art. 78 del Decreto, misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria per il personale dipendente di aziende agricole a tempo determinato e/o stagionale che svolgono mansioni generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali.

La misura di semplificazione prevede che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista, sia considerata assolta su scelta del datore di lavoro, ovvero su iniziativa degli Enti bilaterali (senza costi per i lavoratori) mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente o dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale <sup>2</sup>.

La visita medica ha validità annuale e deve risultare da apposita certificazione da consegnare sia al datore di lavoro che allo stesso lavoratore.

La norma conferma peraltro che gli Enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione (sia di livello nazionale che territoriale) possono adottare iniziative, anche attraverso apposite convenzioni, finalizzate allo sviluppo concreto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria nei confronti delle imprese agricole e lavoratori aderenti al sistema di bilateralità.

**In presenza di una convenzione**, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria semplificata, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento; inoltre, il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro delle aziende convenzionate.

L'estensione di validità dell'accertamento sanitario, consentirà al lavoratore riconosciuto idoneo, di poter prestare, nel corso dell'anno, la propria opera per attività (generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali) connotate dal medesimo grado di rischio senza la necessità di dover ripetere gli accertamenti medici ogni qualvolta varia l'azienda (e datore di lavoro) per il quale egli presta la sua attività lavorativa.

<sup>2</sup> La legge 203/2024, all'art. 1, c. 1, lett. d) n. 2, ha provveduto a modificare il comma. 2 bis dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, rimuovendo, dai soggetti competenti alla visita medica preventiva i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Tuttavia la medesima disciplina, prevista dall'art. 78 comma 2 sexies del D.L. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, non risulta essere stata modificata dall'intervento sopra richiamato. Conseguentemente, si potrebbe ritenere che trattasi di un difetto di coerenza del legislatore. Allo stesso tempo, vista la specificità della norma del 2020, la sua sopravvivenza potrebbe descrivere la precisa intenzione di mantenere la competenza, per la sola sorveglianza sanitaria semplificata, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Considerata la delicatezza della materia della vigilanza sanitaria e la sua difficile applicazione in ragione della scarsità delle professionalità che vi si possono dedicare, le presenti linee guida mantengono la presenza del Dipartimento di prevenzione tra i soggetti che la possono espletare e assicurare.

### 3.3 SORVEGLIANZA SANITARIA E LAVORATORI MINORI

Nell'ordinamento italiano, la salute e la sicurezza dei minori sono tutelate, oltre che dal D.Lgs. 81/2008, anche dalla Legge 977/1967 la quale disciplina precisi obblighi in capo al datore di lavoro nell'ipotesi in cui questi provveda ad assumere lavoratori minori.

**Fermo restando i divieti previsti dall'art. 6 c. 1 della Legge 977/1967<sup>3</sup> in relazione alle mansioni a cui adibire i lavoratori minori**, nelle ipotesi in cui i medesimi, assunti a tempo determinato (stagionale) siano adibiti a mansioni generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali e dalla **valutazione dei rischi nel DVR aziendale effettuata per la mansione, anche con specifico riguardo ai lavoratori minori** emerga l'esposizione a rischi specifici, anche nei confronti dei minori stessi si potrà attivare la sorveglianza sanitaria nei termini di cui alle presenti Linee guida.


Nel caso in cui, a seguito di valutazione dei rischi nel DVR aziendale effettuata per la mansione, anche con specifico riguardo a lavoratori minori, la sorveglianza sanitaria **DEVE ESSERE** attivata, la visita medica preventiva di idoneità alla mansione di cui alla Legge 977/1967 potrà essere riassorbita dalla visita medica preventiva effettuata dal medico competente. Nell'ipotesi in cui la sorveglianza sanitaria **NON DEVE ESSERE** attivata, rimane fermo l'obbligo di effettuare la visita medica preventiva di idoneità alla mansione prevista per i lavoratori minori dalla Legge 977/1967, presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Si ricorda infine che la **sorveglianza sanitaria semplificata**, non trova applicazione nell'ipotesi di attivazione di tirocini curriculari con studenti in considerazione delle necessità, individuata dalle norme di semplificazione, di operare nell'ambito di una assunzione a tempo determinato e stagionale. In tali ipotesi restano ferme le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria ordinaria, le disposizioni della Legge 977/1967 nonché eventuali Linee guida emanate dalla Provincia autonoma di Trento sul tema.

<sup>3</sup> L'art. 6 c. 1 della Legge 977/1967 rimanda all'Allegato I della Legge l'individuazione delle lavorazioni, dei processi e dei lavori a cui è vietato adibire un minore.

#### 4. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Al fine di semplificare le attività dei datori di lavoro, si riporta di seguito un semplice diagramma che prevede i passaggi da seguire:



Provincia autonoma di Trento

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

#### 4.1 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

L'organizzazione della sorveglianza sanitaria del personale stagionale in agricoltura presenta una serie di difficoltà ed è di complessa attuazione per ogni singola azienda, in quanto ad esempio, per i lavoratori stranieri, risente di adempimenti burocratici condizionati dal Decreto flussi che ogni anno deve essere emanato dal Governo. È quindi utile analizzare gli aspetti organizzativi e individuare le soluzioni per agevolare e semplificare alle aziende gli adempimenti di tutela della salute.

Vi è infatti la necessità di organizzare un **sistema di sorveglianza sanitaria che risponda ai bisogni di grandi numeri di lavoratori** con inizio del rapporto di lavoro concentrato in un breve arco di tempo.

**Nel caso in cui l'organizzazione delle visite non consenta al datore di lavoro di avvalersi di manodopera già oggetto di visita sanitaria al momento della presa in servizio, egli dovrà assegnare ai lavoratori provvisti di detto accertamento mansioni tali da non ricadere negli obblighi di sorveglianza sanitaria.** Solo a seguito di visita i lavoratori potranno essere adibiti alle mansioni che presentano rischi specifici. Si ribadisce l'importanza di evidenziare all'interno del DVR, suddividendo ad esempio i lavoratori in gruppi omogenei (per attività lavorativa), le mansioni che ricadono nelle tre fattispecie possibili della sorveglianza sanitaria (ordinaria / semplificata / non necessaria).

A fronte di queste esigenze normative ed etiche, **è fondamentale promuovere convenzioni tra le aziende agricole, Enti bilaterali od organismi paritetici e medici competenti** con una rete di ambulatori nelle zone di maggior flusso di lavoratori stagionali, in modo da soddisfare le esigenze organizzative e distribuire l'onere economico su tutte le aziende che occuperanno il lavoratore nell'annata agraria. A livello nazionale sono in atto convenzioni stipulate dagli Enti Bilaterali che soddisfano in modo efficace questi requisiti.

Considerato che l'attività prevalente del **lavoratore stagionale** sarà quella della raccolta di frutta e verdura che, presumibilmente, non comporta la conduzione di macchine o l'uso di prodotti chimici, presupposti che farebbero peraltro perdere all'attività svolta il profilo di "attività semplice", portandola quindi fuori dagli ambiti di tutela stabiliti dal Decreto, sarà comunque necessario tener conto del fatto che in queste attività **non è comunque infrequente riscontrare il rischio di movimentazione manuale dei carichi, di movimenti ripetuti e di posture incongrue.**

Tali esposizioni sono tuttavia fortemente correlate alla durata e alle modalità di lavoro con la possibilità di ridurre significativamente il rischio con l'applicazione di **semplici misure organizzative e di prevenzione**, che potrebbero così escludere l'obbligo di sorveglianza sanitaria per quelle specifiche attività.

#### 4.2 IL SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Al fine di favorire l'applicazione concreta della semplificazione e di assistere il datore di lavoro nella gestione del lavoratore stagionale sono state realizzate, da parte del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro delle schede guida dal titolo "*Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura*" <sup>4</sup> costituita da **schede**

<sup>4</sup> La documentazione può essere reperita al seguente link:

<https://spisal.aulss9.veneto.it/Agricoltura-manuale-valutazione-dei-rischi-attivita-stagionali>

Provincia autonoma di Trento

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

**dedicate alle principali lavorazioni di raccolta di frutta e verdura**, organizzate in sezioni (fasi di lavoro, attrezzature impiegate, rischi e misure di prevenzione).

Con l'aiuto delle schede viene quindi facilitata la stesura del DVR e nello stesso tempo sono date indicazioni sulle misure di prevenzione da applicare comprese quelle della sorveglianza sanitaria. **Le schede inoltre, se presentate ai lavoratori stagionali rientranti nell'ambito della semplificazione, soddisfano l'obbligo di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del DLgs. 81/2008**, come previsto dal Decreto del 27 marzo del 2013.

In relazione a specifici fattori di rischio, sono stati inoltre predisposti gli allegati 3 e 4, in calce alle presenti linee guida.

#### 4.3 INDICAZIONI AI MEDICI COMPETENTI

Il protocollo sanitario deve tener conto della tipologia di lavorazioni effettuate dai lavoratori stagionali che sono per lo più generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali e dei tempi di lavoro, ricordando che lo standard nazionale di giornate occupate è di 41 giornate all'anno pro-capite (ultimo censimento ISTAT dell'agricoltura). Il parametro della durata rappresenta un elemento che condiziona l'esposizione al rischio in maniera importante e in alcune situazioni è possibile quindi prospettare una drastica riduzione dei tempi di esposizione ai rischi, rispetto alla popolazione lavorativa a tempo indeterminato.

Inoltre come emerso dall'analisi dei rischi di questo tipo di lavorazione, descritti in diversi manuali di settore e riportati anche nel recente documento già citato *“Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura”*, è possibile prevedere che questa categoria di lavoratori possa essere esposta per lo più al **rischio da movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti e caduta dall'alto (scale)**. **A questi possono sovrapporsi condizioni di rischio di microclima caldo, anche severo, di esposizione a radiazione solare, di fatica fisica e di scarsa prevenzione sanitaria dei paesi di origine**, che possono aggravare uno stato di salute già compromesso.

Di conseguenza la visita medica deve porre attenzione ai seguenti organi ed apparati:

- apparato muscolo scheletrico, colonna vertebrale e arti superiori;
- patologie allergiche;
- patologie polmonari e cardiovascolari;
- patologie cutanee;
- stato di vaccinazione antitetanica <sup>5</sup>.

La complessità introdotta dalla normativa richiede inoltre che il medico competente non si basi solo sulla valutazione dei rischi di una singola azienda, ma che valuti l'idoneità in termini più ampi, compatibili con le diverse lavorazioni che il lavoratore stagionale potrà incontrare nell'arco dell'anno - periodo di validità della visita - per le varie unità produttive in cui opera.

<sup>5</sup> Va segnalato inoltre l'obbligo di vaccinazione antitetanica per alcune categorie di lavoratori definite dalla L. 292 del 5 marzo 1963, che rientra nella valutazione del rischio biologico.

#### 4.4 ATTIVITÀ AGRICOLE GENERICHE E SEMPLICI, PRIVE DI SPECIFICHE REQUISITI PROFESSIONALI E SENZA RISCHI SPECIFICI

Nell'ambito del lavoro a tempo determinato e stagionale, tenuto anche conto che le lavorazioni svolte hanno esposizioni fortemente correlate alla durata e alle modalità di lavoro, è possibile prospettare alcuni interventi preventivi e specifici, documentabili nel documento di valutazione dei rischi, che possono ridurre il rischio a tal punto da non rendere giustificata la sorveglianza sanitaria come misura e obbligo di prevenzione.

Ci si riferisce in particolare a quelle lavorazioni di raccolta, ma anche altre, in cui il rischio, a seguito di specifici interventi preventivi è ridotto o addirittura eliminato.

A esempio, in presenza di semplici misure organizzative quali pause, le attività di raccolta meccanizzate o con movimentazioni di carichi occasionali o che prevedono lo spostamento di pesi molto ridotti e con frequenze basse possono non costituire un rischio tale da far scattare la sorveglianza sanitaria, cosiccome la dotazione di presidi o attrezzature ergonomiche possono abbattere il rischio posturale in maniera molto significativa.

Anche l'utilizzo della piattaforma, a **esclusione del conduttore**, potrebbe non comportare per i lavoratori un rischio tale da far scattare la sorveglianza, mentre al contrario l'utilizzo di scala a pioli singola o doppia, ad una certa altezza (indicativamente superiore a 2 m) potrebbe necessitare una verifica sanitaria soprattutto per lavoratori superiori a 50 anni o in condizioni di salute precarie.

Per esempi di attività agricole generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali che a seguito di valutazione nel DVR aziendale potrebbero essere prive di rischi specifici, si veda l'**Allegato 2**.

#### 5. CONCLUSIONI

Come per ogni settore produttivo si conferma che la sorveglianza sanitaria degli stagionali operanti nel settore agricolo deve essere indirizzata all'idoneità rispetto a mansioni che espongono ai rischi specifici normati, indipendentemente dal tipo di contratto, secondo quanto disposto dall'articolo 41 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

La complessità del lavoro stagionale agricolo e le caratteristiche del quadro produttivo richiedono una semplificazione applicativa di tutto il percorso di prevenzione: dalla valutazione dei rischi, alla formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori e un sistema istituzionale in grado di orientare l'attività di controllo e di promozione della salute, più sugli aspetti sostanziali che formali, stimolando l'applicazione di misure di prevenzione e di tutela efficaci e sostenibili, sulla base delle priorità di rischio e dell'effettiva e reale esposizione che caratterizzano il lavoro stagionale.

È altresì importante che la sorveglianza sanitaria trovi riconoscimento formale nell'ambito del Comitato provinciale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto 81/2008, per garantire l'omogeneità degli enti di controllo, dell'attività dei medici competenti, con la condivisione di protocolli, di specifici strumenti diagnostici e di approfondimento, di questionari mirati e di raccolta

dati, in linea con gli indirizzi delle Società Scientifiche. Un coordinamento indispensabile che unisca salute sicurezza e legalità, che aiuti oltre che a migliorare le tutele sanitarie anche a prevenire altri fattori che si riflettono sulle condizioni di salute, come la presenza del lavoro irregolare, che vede l'agricoltura tra i settori più colpiti, con un tasso di incidenza pari a 34.9%, con 164 mila lavoratori irregolari, per la maggior parte stranieri (ISTAT 2018).

**In quest'ottica si auspica che la semplificazione normativa aiuti a rendere più facile l'inclusione e l'emersione di questa categoria di lavoratori, garantendo le stesse tutele nel lavoro.**

Un versante su cui intervenire è la congruità delle norme sulla semplificazione, uniformando le diverse normative che si sono succedute negli anni come già ricordato, altro punto su cui è importante che si pronunci la Commissione Consultiva, considerando anche le difficoltà organizzative da più parti evidenziate nel rispettare tali indicazioni di periodicità della sorveglianza sanitaria ravvicinata ad un anno. Altresì deve essere posta attenzione alla congruità dei fattori di rischio contenuti nell' All. 3B del D.Lgs. 81/2008, come il "microclima severo" o "altri rischi evidenziati nel DVR", fattispecie che non trovano riscontro tra i rischi normati dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Anche per questi casi si auspica una pronuncia della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 per definire in modo chiaro l'obbligatorietà o meno di sorveglianza sanitaria.

In questo contesto si vuole anche mettere in rilievo l'importanza dei dati collettivi, aggregati forniti dall'All. 3B del D.Lgs. 81/2008, che è in assoluto l'unico strumento esistente che ci permette di contare gli "esposti a rischio", con la possibilità di aggiornare questo dato annualmente. Altre valutazioni, pur disponibili, sono basate sempre su stime, estrapolazioni e ipotesi di distribuzione dei rischi fondate su cicli tecnologici, tipologie merceologiche, ecc., ma mai su rilevazione di dati empirici relativi ai singoli lavoratori, come avviene con il predetto allegato.

L'incrocio e l'integrazione dei dati provenienti dalle comunicazioni ex art. 40 (all. 3B) con i dati delle Camere di Commercio e altri di fonti statistiche potrà essere inoltre utilizzato per identificare le aziende nei cui confronti attuare programmi di prevenzione e controllo. È auspicabile quindi che i dati vengano resi fruibili in tempo reale, anche su base nazionale, in modo da costituire effettivamente la fonte del Sistema informativo nazionale (SINP), riconosciuto strumento di pianificazione e di verifica dell'efficacia delle azioni di prevenzione.

Appare essenziale, se si vuole migliorare l'efficacia della sorveglianza sanitaria, che questa si inserisca organicamente in un percorso di miglioramento delle condizioni del lavoro agricolo che veda, con un ruolo attivo dei comitati paritetici e del Dipartimento di Prevenzione dell' APSS, uno sviluppo organico di tutti gli aspetti della prevenzione (valutazione dei rischi e loro contenimento, formazione di tutte le figure, sorveglianza sanitaria mirata).

Oltre all'evoluzione normativa sulla semplificazione specifica per il settore e l'accresciuta attenzione alle funzioni di controllo e di monitoraggio della sorveglianza sanitaria, attraverso i dati sanitari e di rischio aggregati, di grande rilievo è l'evoluzione in corso delle regole **per accedere ai fondi di sostegno dell'agricoltura, previste dalla condizionalità, che vincola le aziende alla sicurezza, alla salubrità degli ambienti di lavoro e alla regolarità dei rapporti di lavoro.**

In questa prospettiva, come previsto dall'art. 51 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come la valutazione dei rischi e provvedimenti conseguenti, formazione professionale e sorveglianza sanitaria.

In conclusione, si sintetizza la proposta di semplificazione per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori a tempo determinato e stagionali, nel tentativo di rispondere a criteri di qualità, appropriatezza ed efficacia, mantenendo la consapevolezza che si tratti di un sistema complesso che per funzionare necessita di essere implementato e completato in alcuni aspetti che si è cercato di evidenziare.

**ALLEGATO 1**

**PRINCIPALI CASISTICHE IN AMBITO AGRICOLO PER LE QUALI LA SORVEGLIANZA SANITARIA VA ATTIVATA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTENUTA NEL DVR**

Di seguito si riportano, in maniera del tutto esemplificativa e non esaustiva, le principali mansioni / attività che, in relazione ai fattori di rischio specifico riportati, comportano l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria, nei termini di cui al paragrafo 3 delle Linee guida.

<b>Mansione / attività</b>	<b>Fattore di rischio specifico</b>
Operaio agricolo che guida trattore o macchine operatrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esposizione agenti fisici: vibrazioni corpo intero (&gt; 0,5 m/s<sup>2</sup>), rumore (&gt;85db);</li> <li>● rischio infortunistico alla guida;</li> <li>● rischio verso terzi.</li> </ul>
Addetto a conduzione carro raccolta	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rischio infortunistico alla guida;</li> <li>● rischio verso terzi.</li> </ul>
Addetto trattamenti fitosanitari	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esposizione ad agenti chimici;</li> <li>● rischio verso terzi.</li> </ul>
Uso di scale portatili sopra 2 m dal piano di calpestio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rischio caduta dall'alto.</li> </ul>
Addetto alla mungitura e cura animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esposizione ad agenti biologici.</li> </ul>
Lavoro con motoseghe e decespugliatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esposizione agenti fisici: vibrazioni (&gt;2,5 m/s<sup>2</sup> sistema mano braccio), rumore (&gt;85db).</li> </ul>
Movimentazione manuale di carichi (frequenza elevata / carichi pesanti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rischio biomeccanico.</li> </ul>
Operatore escavatore / macchine movimento terra	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Movimentazione meccanica, vibrazioni corpo intero, rumore;</li> <li>● rischio infortunistico alla guida;</li> <li>● rischio verso terzi.</li> </ul>

**ALLEGATO 2**

**PRINCIPALI CASISTICHE DI ATTIVITÀ AGRICOLE A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI CONSIDERABILI GENERICHE E SEMPLICI, PRIVE DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI PER LE QUALI, A SEGUITO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL DVR, POTREBBE RISULTARE UNA ESCLUSIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA.**

Di seguito si riportano, in maniera del tutto esemplificativa e non esaustiva, le principali mansioni / attività considerate generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali che, a seguito di puntuale valutazione dei rischi nel DVR aziendale, potrebbero risultare prive di rischi specifici tali da comportare l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria. In particolare, ci si riferisce, per le mansioni sotto riportate alla possibilità di introdurre efficaci misure organizzative come previste nelle schede indicate al paragrafo 4.2 e 4.4 delle Linee Guida.

Qualora nelle predette attività, emergesse uno o più fattori di rischio riportati al paragrafo 3.1.1 delle Linee guida tali da comportare l'attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria, si procederà ai sensi del paragrafo 3 delle medesime.

<b>Attività agricole generiche e semplici, prive di specifici requisiti professionali</b>	<b>Periodo di svolgimento (mesi dell'anno - indicativi)</b>
Attività di potatura	Gennaio - Marzo
Attività di predisposizione impianti per piccoli frutti	Marzo - Maggio
Attività di scacchiatura	Giugno - Luglio
Attività di dirado manuale	Giugno - Luglio
Attività di raccolta piccoli frutti	Giugno - Agosto
Attività di raccolta ortaggi	Giugno - Settembre
Attività di sfogliatura	Giugno - Luglio
Attività di raccolta frutta/uva	Agosto - Ottobre
Attività di pulizie semplici di locali e camere agriturismo	Stagionale
Attività di cameriere in agriturismo	Stagionale
Attività di cernita, selezione, confezionamento manuale del prodotto	Stagionale
Attività di supporto in campo e in azienda (pulizia dei campi, raccolta residui vegetali)	Stagionale

Altre attività da valutare all'interno del DVR	Stagionale
--	------------

## ALLEGATO 3

**STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI. SCENARI ESEMPLIFICATIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

La valutazione circa il rischio da esposizione a movimentazione manuale dei carichi, è una attività complessa, che necessita di puntuale valutazione all'interno del DVR aziendale, condotta da soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali e dotati dell'esperienza necessaria.

Nell'intento tuttavia di agevolare tale valutazione, si riportano alcuni esempi che descrivono la valutazione relativa alla **movimentazione dei carichi semplice**, effettuata con la metodologia del calcolo del peso limite raccomandato e del lifting index, secondo il metodo NIOSH richiamato della ISO-11228 -1 in relazione a scenari predeterminati.

**Tali scenari, pur descritti compiutamente, non possono essere direttamente presi a riferimento da parte dei valutatori del rischio, se non in termini meramente comparativi dovendo valutare, di volta in volta, la situazione concreta della realtà aziendale per la quale procedono alla compilazione del DVR.**

**SCENARIO N. 1 - Ambito della raccolta mele**

E' necessario assumere un dipendente, da adibire alla mansione di raccoglitore di mele, effettuata in modalità manuale e senza l'ausilio di macchinari e/o attrezzature complesse. La mansione è considerata generica e semplice, priva di specifici requisiti professionali.

Il soggetto da assumere è un uomo, di età pari a 48 anni. Il carico che sarà oggetto della valutazione, è pari a 12 KG, corrispondente mediamente a una cassetta di mele. Per lo scenario in questione, si dà conto che la cassetta di mele da riempire, è poggiata su un cavalletto <sup>6</sup> che la porta a una altezza da terra di 70 cm. La valutazione è riferita a una persona adibita a tale mansione assunta a tempo determinato e stagionale.

Di seguito vengono descritti i parametri impostati per il calcolo:

1. Il calcolo è basato impostando il RML (peso massimo raccomandato in condizioni ottimali) su un peso pari a 20 kg <sup>7</sup>.
2. in relazione al fattore dell'altezza da terra delle mani all'inizio (o alla fine) del sollevamento, si prende a riferimento un'altezza media di 70 cm (considerato che un cesto contenitore ove riversare il contenuto della cassetta è inizialmente vuoto e man mano si riempie);
3. in relazione al fattore della distanza verticale di spostamento fra inizio e fine sollevamento, si ritiene verosimile un parametro corrispondente a 40 cm;
4. In relazione al fattore della distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (distanza del peso dal corpo), si ritiene, per lo scenario in parola (agevole e privo di ostacoli di sorta), che possa stimarsi inferiore o uguale a 25 cm;
5. in relazione al fattore della dislocazione angolare del peso o torsione del tronco in gradi, si ritiene verosimile indicare un parametro medio di rotazione pari a 15° <sup>8</sup>;

<sup>6</sup> Trattasi di un cavalletto in materiali leggeri, tipo alluminio che può essere agevolmente spostato e il cui peso risulta essere ininfluenza ai fini delle presenti valutazioni

<sup>7</sup> Il RML (peso massimo raccomandato in condizioni ottimali) corrisponde ai seguenti pesi: per lavoratori di genere maschile di età inferiore ai 20 o superiore ai 45 anni, è pari a 20 kg. Per lavoratori di genere maschile di età compresa tra i 20 e i 45, è pari a 25 kg. Per lavoratori di genere femminile di età inferiore ai 20 o superiore ai 45 anni, è pari a 15 kg. Per lavoratori di genere femminile di età compresa tra i 20 e i 45 anni, è pari a 20 kg.

<sup>8</sup> Si ritiene adeguata una rotazione a terra di 15°, in considerazione del fatto che normalmente gli spazi a terra sono maggiori rispetto alle pedane dei carri, e consentono all'operatore di posizionarsi correttamente nelle operazioni di sollevamento.

6. In relazione al fattore di giudizio sulla presa del carico, si ritiene verosimile per lo scenario in parola, indicare un giudizio buono in considerazione del fatto che il peso sollevato è costituito da una cassetta dotata di manici;
7. in relazione al fattore frequenza di sollevamento (n. atti al minuto) correlato alla durata, si ritengono verosimili le seguenti ipotesi:
  - Un lavoratore raccoglie mediamente 1.000 kg di mele nel corso di una giornata lavorativa pari a 8 ore;
  - 1.000 kg di mele al giorno corrispondono, con una semplice operazione matematica di divisione a circa 125 kg di mele all'ora, che a loro volta corrispondono a circa 2,1 kg di mele al minuto;
  - A tale ritmo, una cassetta di mele viene riempita in poco meno di 6 minuti. Prendiamo a riferimento un parametro pari a 5 minuti;
  - In relazione ai tempi di movimentazione del carico superiori a 480 minuti, non ricorrendo l'ipotesi si risponde negativamente così come si risponde negativamente alle ipotesi per fattori negativi che riguardano il sollevamento del carico con un solo arto o migliorativi che riguardano il sollevamento del carico mediante due operatori.

Il risultato di tale operazione, secondo il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,85 in relazione al peso limite raccomandato pari a 14,17 KG.

#### SCENARIO N. 1 - Variante n. 1

Uomo di età 30 anni, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,68 in relazione al peso limite raccomandato pari a 17,71 KG

#### SCENARIO N. 1 - Variante n. 2

Uomo di età 30 anni, carico corrispondente a 14 kg, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,79 in relazione al peso limite raccomandato pari a 17,71 KG

#### SCENARIO N. 1 - Variante n. 3

Carico corrispondente a 14 kg, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,99 in relazione al peso limite raccomandato pari a 14,17 KG. In considerazione della vicinanza al limite consentito, si consiglia di valutare l'introduzione di eventuali misure tecniche organizzative finalizzate a mitigare il rischio.

**SCENARIO N. 1 - Variante n. 4**

Donna di età 35 anni, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,85 in relazione al peso limite raccomandato pari a 14,17 KG

**SCENARIO N. 1 - Variante n. 5**

Donna di età 48 anni, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia **UN'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 1,13 in relazione al peso limite raccomandato pari a 10,63 KG. Sono necessarie misure tecnico-organizzative per mitigare l'esposizione al rischio. A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare cassette di dimensioni ridotte atte a contenere un peso ridotto (tenendo conto però della maggior frequenza di riempimento), ovvero la previsione di pause lavorative in modo da ridurre la frequenza complessiva dei sollevamenti. **Nell'ipotesi in cui non possano essere adottate misure tecnico-organizzative tali da contenere il rischio, sarà necessario attivare la sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni del paragrafo 3.**

**SCENARIO N. 2 - Ambito della raccolta uva**

E' necessario assumere un dipendente, da adibire alla mansione di raccoglitore di uva, effettuata in modalità manuale e senza l'ausilio di macchinari e/o attrezzature complesse. La mansione è considerata generica e semplice, priva di specifici requisiti professionali.

Il soggetto da assumere è un uomo, di età pari a 48 anni. Il carico che sarà oggetto della valutazione, è pari a 10 KG, corrispondente mediamente a una cassetta di uva. Per lo scenario in questione, si dà conto che l'uva viene raccolta a mezzo di imbuti, e periodicamente riversata nella cassetta che è posizionata a terra. Il peso dell'imbutto pieno, è considerato - ai fini delle presenti linee guida - trascurabile in quanto generalmente inferiore ai 3 kg. La valutazione è riferita a una persona adibita a tale mansione assunta a tempo determinato e stagionale.

Di seguito vengono descritti i parametri impostati per il calcolo:

8. Il calcolo è basato impostando il RML (peso massimo raccomandato in condizioni ottimali) su un peso pari a 20 kg.
9. in relazione al fattore dell'altezza da terra delle mani all'inizio (o alla fine) del sollevamento, si prende a riferimento un'altezza media di 20 cm;
10. in relazione al fattore della distanza verticale di spostamento fra inizio e fine sollevamento, si ritiene verosimile un parametro corrispondente a 70 cm;
11. In relazione al fattore della distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (distanza del peso dal corpo), si ritiene, per lo scenario in parola (agevole e privo di ostacoli di sorta), che possa stimarsi inferiore o uguale a 25 cm;
12. in relazione al fattore della dislocazione angolare del peso o torsione del tronco in gradi, si ritiene verosimile indicare un parametro medio di rotazione pari a 15°;
13. In relazione al fattore di giudizio sulla presa del carico, si ritiene verosimile per lo scenario in parola, indicare un giudizio buono in considerazione del fatto che il peso sollevato è costituito da una cassetta dotata di manici;
14. in relazione al fattore frequenza di sollevamento (n. atti al minuto) correlato alla durata, si ritengono verosimili le seguenti ipotesi:
  - Un lavoratore raccoglie mediamente 800 kg di uva nel corso di una giornata lavorativa pari a 8 ore;

- 800 kg di uva al giorno corrispondono, con una semplice operazione matematica di divisione a circa 100 kg di uva all'ora, che a loro volta corrispondono a circa 1,67 kg di uva al minuto;
- A tale ritmo, una cassetta di uva viene riempita in poco meno di 6 minuti. Prendiamo a riferimento un parametro pari a 5 minuti;
- In relazione ai tempi di movimentazione del carico superiori a 480 minuti, non ricorrendo l'ipotesi si risponde negativamente così come si risponde negativamente alle ipotesi per fattori negativi che riguardano il sollevamento del carico con un solo arto o migliorativi che riguardano il sollevamento del carico mediante due operatori.

Il risultato di tale operazione, secondo il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,84 in relazione al peso limite raccomandato pari a 11,94 KG.

#### SCENARIO N. 1 - Variante n. 1

Uomo di età 30 anni, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,67 in relazione al peso limite raccomandato pari a 14,92 KG

#### SCENARIO N. 1 - Variante n. 2

Uomo di età 30 anni, carico corrispondente a 12 kg, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,80 in relazione al peso limite raccomandato pari a 14,92 KG

#### SCENARIO N. 1 - Variante n. 3

Carico corrispondente a 12 kg, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia **UN' ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 1,01 in relazione al peso limite raccomandato pari a 11,94 KG. In considerazione della vicinanza al limite consentito, il rischio può essere facilmente mitigato mediante l'introduzione di semplici misure tecnico-organizzative.

#### SCENARIO N. 1 - Variante n. 4

Donna di età 35 anni, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 0,84 in relazione al peso limite raccomandato pari a 11,94 KG

#### SCENARIO N. 1 - Variante n. 5

Donna di età 48 anni, ferme le altre condizioni: il metodo NIOSH evidenzia **UN'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice di sollevamento pari a 1,12 in relazione al peso limite raccomandato pari a 8,95 KG. Sono necessarie misure tecnico-organizzative per mitigare l'esposizione al rischio. A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare cassette di dimensioni ridotte atte a contenere un peso ridotto (tenendo conto però della maggior frequenza di riempimento), ovvero la previsione di pause lavorative in modo da ridurre la frequenza complessiva dei sollevamenti. **Nell'ipotesi in cui non possano essere adottate misure tecnico-organizzative tali da contenere il rischio, sarà necessario attivare la sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni del paragrafo 3.**

## ALLEGATO 4

**STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI. SCENARI ESEMPLIFICATIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO PER MOVIMENTI RIPETUTI**

La valutazione circa il rischio da esposizione a movimenti ripetitivi, è una attività complessa, che necessita di puntuale valutazione all'interno del DVR aziendale, condotta da soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali e dotati dell'esperienza necessaria.

Nell'intento tuttavia di agevolare tale valutazione, si riportano alcuni esempi che descrivono la valutazione relativa ai movimenti ripetitivi degli arti superiori, effettuata secondo la metodologia OCRA descritta nella ISO-11228-3 nella versione semplificata, con l'ausilio del relativo indice in relazione a scenari predeterminati.

**Tali scenari, pur descritti compiutamente, non possono essere direttamente presi a riferimento da parte dei valutatori del rischio, se non in termini meramente comparativi dovendo valutare, di volta in volta, la situazione concreta della realtà aziendale per la quale procedono alla compilazione del DVR.**

**SCENARIO N. 3 - Ambito della raccolta mele**

E' necessario assumere un dipendente, da adibire alla mansione di raccoglitore di mele, effettuata in modalità manuale e senza l'ausilio di macchinari e/o attrezzature complesse. La mansione è considerata generica e semplice, priva di specifici requisiti professionali.

Per lo scenario in questione, si dà conto che la cassetta di mele da riempire, è poggiata su un cavalletto che la porta a una altezza da terra di 70 cm, e che una volta riempita, questa pesa 12 kg. La valutazione è riferita all'arto principale utilizzato per compiere l'operazione, per una persona adibita a tale mansione assunta a tempo determinato e stagionale.

Di seguito vengono descritti i parametri impostati per il calcolo:

1. In relazione al fattore durata, si considera una durata complessiva della giornata di lavoro, al netto delle pause pari a 450 minuti;
2. In relazione al fattore frequenza (azioni al minuti), si considerano raccolte circa 10 mele al minuto, per un totale complessivo di azioni pari a 30 (allungo il braccio, afferro la mela, ritraggo il braccio);
3. In relazione al fattore ATA (Azioni tecniche attuali), si riporta un conteggio pari 13.500 (durata \* azioni al minuto);
4. in relazione al fattore penalità frequenza (KFREQ), si considera un valore pari a 0,7<sup>9</sup>;
5. in relazione al fattore penalità forza (KFORZA), si considera un valore pari a 0,85<sup>10</sup>;
6. In relazione al fattore penalità postura (KPOST), si considera un valore pari a 0,85<sup>11</sup> in base alla valutazione della postura nelle operazioni di raccolta;

<sup>9</sup> In relazione ai fattori di penalità per la frequenza, si prendono a riferimento le seguenti ipotesi (numero di azioni al minuti - penalità): 10 - 1 | 15 - 0,95 | 20 - 0,9 | 25 - 0,8 | 30 - 0,7 | 35 - 0,6 | 40 - 0,5 | 45 - 0,45 | 50 - 0,4.

<sup>10</sup> In relazione ai fattori di penalità per la forza, si prendono a riferimento le seguenti ipotesi basate sulla scala Borg CR10 (sforzo - penalità): nessuno sforzo - 1,0 | sforzo molto leggero - 0,9 | sforzo leggero - 0,8 | sforzo leggermente pesante - 0,7 | sforzo un po' pesante - 0,6 | sforzo pesante - 0,5 | sforzo più che pesante - 0,4 | sforzo molto pesante - 0,3 | sforzo estremamente pesante - 0,2 | sforzo massimo - 0,1.

<sup>11</sup> In relazione ai fattori di penalità per la postura nelle operazioni di raccolta, riferita agli arti superiori, si prendono a riferimento le seguenti ipotesi (postura - penalità): Postura perfetta, ergonomica, senza incongruenze o sforzi articolari anomali - 1,0 | Postura quasi perfetta, lieve incongruenza senza impatti rilevanti - 0,9 | Postura buona, con leggere incongruenze accettabili - 0,8 | Postura discreta, incongruenze moderate - 0,7 | Postura accettabile, ragionevoli incongruenze - 0,6 | Postura mediamente scorretta, incongruenze evidenti ma tollerabili - 0,5 | Postura scorretta, incongruenze significative e ripetute - 0,4 | Postura molto scorretta, incongruenze forti con possibile impatto - 0,3 | Postura pessima, incongruenze gravi e continue - 0,2 | Postura inutilizzabile, gravemente dannosa e non ergonomica - 0,1.

Provincia autonoma di Trento

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

7. In relazione al fattore penalità per il coefficiente di recupero (presenza di pause, micropause ovvero di rotazione dell'incarico), si considera un valore pari a 0,9<sup>12</sup>;
8. In relazione al fattore penalità per altri fattori (KALT) relativo alla presenza di fattori esterni quali condizioni ambientali, manipolazioni di oggetti particolari, presenza di guanti, freddo, compressioni ecc..), si considera uno scenario privo di agenti esterni per un valore pari a 1<sup>13</sup>

Il risultato di tale operazione, secondo il calcolo che consente di ottenere l'indice OCRA, evidenzia una **NON ESPOSIZIONE AL RISCHIO**, rappresentando un valore dell'indice pari a 2,197 e quindi nell'area di rischio considerata accettabile. In considerazione della vicinanza al limite consentito, si consiglia di valutare l'introduzione di eventuali misure tecniche organizzative finalizzate a mitigare il rischio.

### SCENARIO N. 3 - Variante n. 1

Si considerano raccolte 15 mele al minuto, ferme le altre condizioni: l'indice OCRA evidenzia una **ESPOSIZIONE AL RISCHIO ELEVATO**, rappresentando un valore pari a 5,126. Sono necessarie misure tecnico-organizzative finalizzate a mitigare il rischio. **Nell'ipotesi in cui non possano essere adottate misure tecnico-organizzative tali da contenere il rischio, sarà necessario attivare la sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni del paragrafo 3.**

### SCENARIO N. 3 - Variante n. 2

Si considera la presenza di una penalità per altri fattori per un valore pari a 0,8 (Fattori aggiuntivi lievi, presenza occasionale di condizioni sfavorevoli), ferme le altre condizioni: l'indice OCRA evidenzia una **ESPOSIZIONE AL RISCHIO LIEVE**, rappresentando un valore pari a 2,746. Sono necessarie misure tecnico-organizzative finalizzate a mitigare il rischio. **Nell'ipotesi in cui non possano essere adottate misure tecnico-organizzative tali da contenere il rischio, sarà necessario attivare la sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni del paragrafo 3.**

<sup>12</sup> In relazione ai fattori di penalità per il coefficiente di recupero, in relazione alla presenza di pause, micropause e rotazione degli incarichi, si prendono a riferimento le seguenti ipotesi (recupero - penalità): Recupero ottimale: pause regolari e adeguate, micropause frequenti, rotazione efficace degli incarichi - 1,0 | Recupero buono: pause regolari e sufficienti, qualche micropausa, rotazione presente - 0,9 | Recupero discreto: pause presenti ma non sempre regolari, micropause rare, rotazione limitata - 0,8 | Recupero sufficiente: pause generalmente brevi o poco frequenti, rotazione limitata o assente - 0,7 | Recupero ridotto: pause scarse o spesso insufficienti, micropause quasi assenti, assenza di rotazione - 0,6 | Recupero basso: carenza significativa di pause e rotazione, rischio aumentato - 0,5 | Recupero insufficiente: pause molto scarse o nulle, assenza totale di rotazione, forte rischio - 0,4 | Recupero molto insufficiente: nessuna pausa rilevante, nessuna rotazione, rischio elevatissimo - 0,3 | Recupero quasi nullo: lavoro continuativo senza alcun recupero e rotazione - 0,2 | Recupero inesistente: lavoro continuo, senza pause né recupero di alcun tipo, massimo rischio - 0,1.

<sup>13</sup> In relazione ai fattori di penalità per altri fattori, in relazione alla presenza di altri fattori esterni oltre a quelli considerati quali condizioni ambientali, manipolazione di oggetti particolari, presenza di guanti, freddo, compressioni ecc... si prendono a riferimento le seguenti ipotesi (fattori - penalità): Nessun fattore aggiuntivo di rischio, ambiente e condizioni di lavoro ottimali - 1,0 | Fattori aggiuntivi minimi, senza impatti significativi - 0,9 | Fattori aggiuntivi lievi, presenza occasionale di condizioni sfavorevoli - 0,8 | Fattori aggiuntivi moderati, condizioni poco ergonomiche o intermittenti - 0,7 | Fattori aggiuntivi evidenti, ambiente di lavoro non sempre favorevole - 0,6 | Fattori aggiuntivi consistenti, condizioni di lavoro con rischi aggiuntivi rilevanti - 0,5 | Fattori aggiuntivi importanti, presenza frequente di condizioni sfavorevoli - 0,4 | Fattori aggiuntivi gravi, ambiente di lavoro problematico - 0,3 | Fattori aggiuntivi molto gravi, condizioni di lavoro fortemente penalizzanti - 0,2 | Fattori aggiuntivi estremamente dannosi, ambiente e condizioni di lavoro pericolose e critiche - 0,1.

Provincia autonoma di Trento

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

ALLEGATO 5

**DOCUMENTO SEMPLIFICATO VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**LAVORATORI STAGIONALI CON MANSIONI GENERICHE E SEMPLICI**  
 ai sensi D. Lgs. 81/2008 art. 28 e art. 3, c. 13-ter

**1) Dati aziendali e organizzazione della sicurezza**

Datore di lavoro/timbro azienda	_____
	<input type="checkbox"/> RSPP
Periodo impiego stagionali (mesi/anno)	_____

**2) Campo di applicazione e riferimenti**

La presente complemento al DVR è redatto nel contesto della semplificazione in materia di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori stagionali del comparto agricolo di cui al comma 13 ter art. 3 del D. Lgs. 81/2008. Si applica pertanto ai lavoratori stagionali impiegati in mansioni generiche e semplici, riportando rischi presenti nelle mansioni svolte, valutazione su eventuali misure preventive e protettive attivate e su attivazione/non attivazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del art. 41 D. Lgs. 81/2008 nonché delle Linee Guida in vigore per la Provincia Autonoma di Trento.

Quanto qui riportato fa inoltre riferimento agli *Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura* del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro reperibili all'indirizzo: <https://www.prevenzioneagricoltura.it/documenti/orientamento/>

Non rientrano nel campo di applicazione del presente documento i lavoratori stagionali che guidano mezzi agricoli, utilizzano prodotti fitosanitari, lavorano in ambienti confinati, ecc. poiché svolgono mansioni con rischi specifici per i quali è sempre necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria e adeguata formazione specifica e/o abilitante..

Per l'elenco dei lavoratori stagionali adibiti a mansioni generiche e semplici si rimanda alla documentazione già presente in azienda, aggiornata con le assunzioni (contratti e buste paga).

**3) Attività generiche e semplici svolte dai lavoratori stagionali**

*Selezionare le attività effettivamente svolte e compilare la sezione 6.*

<input type="checkbox"/>	potatura	Gennaio - Marzo
<input type="checkbox"/>	predisposizione impianti per piccoli frutti	Marzo - Maggio
<input type="checkbox"/>	scacchiatura	Giugno - Luglio
<input type="checkbox"/>	dirado manuale	Giugno - Luglio
<input type="checkbox"/>	raccolta piccoli frutti	Giugno - Agosto
<input type="checkbox"/>	raccolta ortaggi	Giugno - Settembre
<input type="checkbox"/>	sfogliatura	Giugno - Luglio
<input type="checkbox"/>	raccolta frutta / vendemmia	

<input type="checkbox"/>	raccolta frutta su piattaforma CRF (escluso conducente): Altezza massima 2,00 mt dal piano di calpestio	Agosto - Ottobre
<input type="checkbox"/>	pulizie di routine di locali e camere	Stagionale
<input type="checkbox"/>	cameriere in agriturismo	Stagionale
<input type="checkbox"/>	cernita, selezione, confezionamento manuale del prodotto primario	Stagionale
<input type="checkbox"/>	supporto in campo e in azienda (pulizia dei campi, raccolta residui vegetali)	Stagionale
<input type="checkbox"/>	altra attività da valutare	Stagionale
<input type="checkbox"/>	altra attività da valutare	Stagionale

#### 4) Misure organizzative generali e di emergenza attivate

*Di seguito le misure specifiche per lavoratori stagionali con mansioni generiche e semplici*

- Durata limitata (carattere stagionale) di esposizione e al rischio;
- Programmazione turni e rotazione mansioni per ridurre MMC e movimenti ripetitivi;
- Pianificazione orari (in estate fasce fresche) e pause regolari in area ombreggiata con acqua potabile;
- Predisposizione carichi leggeri con prese agevoli; quando disponibili usare piattaforme meccanizzate per movimentazione;
- Divieto di impiego di fitosanitari, mezzi agricoli, scale con piano di calpestio oltre i due metri.

#### N.B.

La durata dell'esposizione costituisce un importante fattore di rischio clinico ed epidemiologico, ma non è inclusa nel calcolo dell'indice OCRA.

La sua considerazione deve avvenire nella fase di interpretazione del risultato, in relazione alla frequenza e alla persistenza nel tempo dell'attività analizzata. (*Occhipinti & Colombini, Manuale EPM, 2016, p. 59–60*)

- Per la gestione del rischio derivante da esposizione a temperature elevate, microclima severo e radiazione solare, l'azienda applica le misure organizzative, procedurali e di informazione previste dalle Linee di indirizzo provinciali vigenti in materia di prevenzione degli effetti del calore nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla sezione "Indicazioni specifiche per il comparto agricoltura":
  - monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei sistemi previsionali disponibili;
  - programmazione delle attività nelle fasce orarie più favorevoli;
  - disponibilità di acqua potabile;
  - pause e recupero in aree ombreggiate;
  - informazione dei lavoratori sui sintomi correlati al caldo e sulle procedure di emergenza;
  - eventuale rimodulazione o sospensione delle attività in presenza di condizioni climatiche particolarmente gravose.

•

### 5) Informazione, formazione, addestramento e DPI

In campo e/o in azienda, prima dell'inizio attività, a tutti i lavoratori stagionali, si forniscono indicazioni teoriche e pratiche su regole e buone prassi del lavoro; corretto uso degli spazi, dell'attrezzatura e eventuali DPI (guanti, ecc.); tecniche di sollevamento e movimentazione dei carichi; gestione pause, turnazione e idratazione; procedure in emergenza, ecc.

La formazione dei lavoratori è erogata conformante alle disposizioni previste all'art. 3, comma 13 e comma 13-ter del D.lgs. 81/2008 e all'art. 3 del Decreto Interministeriale 27 marzo 2013.

#### **Materiale consegnato ai lavoratori:**

- Opuscolo EBTA multilingue disponibile al link: <https://www.ebta.it/opuscolo-sicurezza>
- Manuale Stagionali multilingue schede INAIL disponibili al link: <https://www.prevenzioneagricoltura.it/documenti/orientamento/>

#### **Materiale aggiornato e conservato in azienda:**

- Registro di formazione, informazione e addestramento (con data e firma dei lavoratori)
- Registro consegna DPI (data e firma del lavoratore)

*Se i lavoratori svolgono altre attività rispetto a quanto indicato di seguito, integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame gli ulteriori rischi non considerati. Qualora le misure organizzative, procedurali e tecniche individuate e adottate consentono di raggiungere un livello di rischio non rilevanti non viene attivata la sorveglianza sanitaria.*

**6) Valutazione dei rischi – misure e sorveglianza sanitaria (SS)**

*Se i lavoratori svolgono altre attività rispetto a quanto indicato di seguito, integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame gli ulteriori rischi non considerati.*

*Qualora le misure organizzative, procedurali e tecniche individuate e adottate consentono di raggiungere un livello di rischio non rilevanti non viene attivata la sorveglianza sanitaria.*

Attività	Rischi	Misure organizzative, procedurali, tecniche	Sorveglianza Sanitaria (Si/No/Motivo)
<input type="checkbox"/> Raccolta uva/frutta	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scivolamento/inciampo ;</li> <li>● Taglio da forbici;</li> <li>● MMC;</li> <li>● Movimenti ripetuti; esposizione a calore, freddo, pioggia;</li> <li>● Ritardo nei soccorsi per luoghi isolati;</li> <li>● Caduta bassa quota (sotto 2 mt dal piano di calpestio);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Calzature appropriate chiuse e antiscivolo; in presenza di rischio di schiacciamento prevedere scarpe EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2012 o EN ISO 2345:2022;</li> <li>● Indumenti adeguati clima;</li> <li>● Guanti antitaglio (UNI EN388), cappello, occhiali, ecc.;</li> <li>● Consigliabili creme protettive e repellenti;</li> <li>● Pause regolari, turnazioni, sufficienti periodi di riposo, zone ristoro ombreggiate; monitoraggio previsioni meteo e sospensione in caso di temporali o vento forte;</li> <li>● Acqua potabile disponibile;</li> <li>● Cassette leggere, prese agevoli o nastri meccanici;</li> <li>● Pacchetto di medicazione presente;</li> <li>● Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) prevedendo carichi massimi di 15/10kg per uomo/donna, scenario migliorativo utilizzando piattaforme di movimentazione carichi e organizzando in caso la distribuzione del lavoro;</li> <li>● Uso scale solo sotto 2 mt (dal piano di calpestio), scale idonee (UNI EN131) e integre; appoggio stabile e prese sicure;</li> </ul>	<p>Non attivata</p> <p>per rischio non rilevante</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Effettuare tali operazioni nelle ore con minor disagio climatico.</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> <p><b>Dirado/sfogliatura/potatura/scacchiatura</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Posture incongrue;</li> <li>● Esposizione a calore, freddo, pioggia;</li> <li>● Ritardo nei soccorsi per luoghi isolati;</li> <li>● Caduta bassa quota sotto 2 mt dal piano di calpestio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Calzature appropriate chiuse e antiscivolo; indumenti adeguati clima;</li> <li>● Guanti antitaglio (UNI EN388), cappello, occhiali, ecc.;</li> <li>● Consigliabili creme protettive e repellenti;</li> <li>● Pause regolari, turnazioni, sufficienti periodi di riposo, zone ristoro ombreggiate; monitoraggio previsioni meteo e sospensione in caso di temporali o vento forte</li> <li>● Acqua potabile disponibile;</li> <li>● Cassette leggere, prese agevoli o nastri meccanici;</li> <li>● Pacchetto di medicazione presente;</li> <li>● MMC prevedendo carichi massimi di 15/10kg per uomo/donna scenario migliorativo utilizzando piattaforme di movimentazione carichi e organizzando in caso la distribuzione del lavoro;</li> <li>● Uso scale solo sotto 2 mt (dal piano di calpestio), scale idonee (UNI EN131) e integre; appoggio stabile e prese sicure;</li> <li>● Effettuare tali operazioni nelle ore con minor disagio climatico.</li> </ul>	<p>Non attivata</p> <p>per rischio non rilevante</p>
<input type="checkbox"/> <p><b>Piccoli frutti/ortaggi (campo/serra)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scivolamento/inciampo ;</li> <li>● Taglio forbici;</li> <li>● MMC;</li> <li>● Movimenti ripetuti;</li> <li>● Microclima, esposizione a calore, freddo, pioggia;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Calzature appropriate chiuse e antiscivolo; indumenti adeguati clima;</li> <li>● Guanti antitaglio (UNI EN388), cappello, occhiali, ecc.;</li> <li>● Consigliabili creme protettive e repellenti;</li> </ul>	<p>Non attivata</p> <p>per rischio non rilevante</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ritardo nei soccorsi per luoghi isolati;</li> <li>● Caduta bassa quota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pause regolari, turnazioni, sufficienti periodi di riposo, zone ristoro ombreggiate;</li> <li>● Acqua potabile disponibile;</li> <li>● Aerazione dei tunnel/serre con aperture variabili (almeno 10% della superficie in pianta serra/tunnel);</li> <li>● Cassette leggere, prese agevoli o nastri meccanici;</li> <li>● Pacchetto di medicazione presente;</li> <li>● MMC carico del rimorchio ad altezze inferiori al livello delle spalle e prevedendo carichi massimi di 15/10kg per uomo/donna; scenario migliorativo utilizzando piattaforme di movimentazione carichi e organizzando in caso la distribuzione del lavoro;</li> <li>● Effettuare tali operazioni nelle ore con minor disagio climatico.</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Cernita e confezionamento. Supporto in campo e in azienda (pulizia dei campi, raccolta residui vegetali)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scivolamento/inciampo ;Movimenti ripetitivi;</li> <li>● Affaticamento arti superiori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indumenti e calzature appropriati;</li> <li>● Guanti, creme protettive o repellenti;</li> <li>● Postazione ergonomica;</li> <li>● Pause regolari, turnazioni, sufficienti periodi di riposo, zone ristoro ombreggiate;</li> <li>● Acqua potabile disponibile;</li> <li>● Se in tunnel/serra aerazione con aperture variabili (almeno 10% della superficie in pianta serra/tunnel);</li> <li>● Cassette leggere, prese agevoli o nastri meccanici;</li> <li>● Pacchetto di medicazione presente;</li> <li>● MMC carico del rimorchio ad altezze inferiori al livello delle spalle e prevedendo carichi massimi di 15/10kg per uomo/donna scenario migliorativo utilizzando piattaforme di movimentazione carichi e</li> </ul>	<p><b>Non attivata per rischio non rilevante</b></p>

		organizzando in caso la distribuzione del lavoro.	
<p><input type="checkbox"/> Pulizie con mansioni generiche e semplici di locali e camere</p> <p><input type="checkbox"/> Cameriere in agriturismo</p> <p>N.B. Fare riferimento al DVR specifico per le attività di agriturismo già avviate,</p> <p>In caso di nuova assunzione prevedere la possibilità di utilizzo del presente DVR semplificato</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uso prodotti classificati come non pericolosi (riferimento schede “SDS”)</li> <li>● Indumenti e calzature appropriati;</li> <li>● Guanti, creme protettive o repellenti;</li> <li>● Pause regolari, sufficienti periodi di riposo;</li> <li>● Acqua potabile disponibile;</li> <li>● Etichette e schede tecniche dei prodotti utilizzati a disposizione.</li> </ul>	<p>Non attivata</p> <p>per rischio non rilevante</p>

### Sintesi valutazione principali rischi specifici e riferimenti normativi per stagionali con mansioni generiche e semplici

Rischio	Riferimento normativo	Valutazione
<i>Movimentazione carichi e movimenti ripetitivi</i>	D.Lgs. 81/2008 - Titolo VI	Non rilevante nel rispetto delle misure di prevenzione previste
<i>Microclima e esposizione a calore</i>	D. Lgs. 81/2008 - Titolo VIII, Capo I	Non rilevante nel rispetto delle misure di prevenzione previste
<i>Rumore e vibrazioni</i>	D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII, Capo II e III	Non presente
<i>Prodotti chimici e polveri</i>	D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX e All. IV - par. 2.2	Non presente/non rilevante
<i>Biologico</i>	D.Lgs. 81/2008 – Titolo X	Non rilevante

#### 7) Sorveglianza sanitaria

Tutti i lavoratori stagionali che svolgono mansioni generiche semplici i cui rischi sono valutati nella presente valutazione del rischio e specificatamente ai precedenti punti 5 e 6 risultano esposti, anche in considerazione dell'adozione delle misure di gestione dei rischi soprariportate, a un rischio tale da NON comportare l'attivazione della sorveglianza sanitaria, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida provinciali per la sorveglianza sanitaria semplificata approvate con Delibera della Giunta provinciale n. 1700 del 7 novembre 2025.

La sorveglianza sanitaria può essere attivata, anche per i lavoratori stagionali che svolgono mansioni generiche e semplici, nel caso in cui il lavoratore ne richiedesse l'attivazione (art. 41, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 81/2008. Particolare attenzione deve essere posta ai lavoratori che, per condizioni di salute individuali o terapie farmacologiche in corso, possono presentare una maggiore suscettibilità agli effetti del calore, dell'esposizione solare o delle condizioni microclimatiche gravose. Tali condizioni non sono normalmente conoscibili dal datore di lavoro e devono essere trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali. I lavoratori sono informati che possono richiedere in qualsiasi momento una valutazione sanitaria al proprio medico curante e, nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, richiedere una visita medica al medico competente. Resta in ogni caso fermo l'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure organizzative, procedurali e tecniche previste dal presente documento per la prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione a calore, radiazione solare e condizioni microclimatiche sfavorevoli. La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria non esonera dall'adozione delle misure di prevenzione e protezione previste per la gestione del rischio da calore, microclima e radiazione solare, che devono essere attuate secondo quanto previsto dal presente documento e dalle Linee di indirizzo provinciali vigenti. Ai lavoratori viene consegnata Scheda informativa e eventuali altri materiali.

Quanto sopra riportato non si attua ai lavoratori minori che vengono sottoposti a visita medica preventiva obbligatoria di idoneità alla mansione prevista dalla Legge 977/1967, presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente documento viene aggiornato in caso di modifiche aziendali o introduzione di nuove lavorazioni o mansioni che determinino una nuova valutazione dei rischi e nei casi previsti dall'art. 29, comma 3 del D.lgs. 81/2008.

Firma Datore di Lavoro

Luogo e data

Provincia autonoma di Trento

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

**SCHEDA INFORMATIVA SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

per lavoratori stagionali adibiti a mansioni generiche e semplici  
 allegata ai materiali informativi consegnati ai lavoratori  
 Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 28 e art. 41, co. 2 lett. c)

**Informativa**

Per le mansioni stagionali generiche e semplici alle quali verrò adibito/a, la valutazione dei rischi aziendali svolta dall'RSPP non ha previsto l'attivazione della sorveglianza sanitaria in quanto i rischi gestiti con misure organizzative, procedurali, tecniche risultano non rilevanti.

Resto informato/a che, ai sensi dell'art. 41, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 81/2008, posso richiedere una visita medica soprattutto qualora vi siano condizioni di salute rilevanti (es. allergie importanti, cardiopatie, epilessia, patologie respiratorie, muscolo-scheletriche, ecc.) che a causa dell'attività lavorativa svolta la rendano necessaria oppure in qualsiasi momento anche in assenza di tali patologie. Tali situazioni non possono essere conosciute dal datore di lavoro anche per questioni di privacy.

La richiesta sarà valutata dal Medico Competente, ove nominato, in relazione ai rischi professionali o in ogni caso considerata dal Medico Competente individuato per la sorveglianza sanitaria semplificata ex legge 29 aprile 2020, n. 27.

**Trattamento dei dati personali**

Non inserire in questa scheda dati relativi alla salute personale, diagnosi dettagliate o referti. Eventuali informazioni sanitarie verranno raccolte esclusivamente dal Medico Competente, nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

\*\*\*\*\* **Dichiarazioni del lavoratore** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* RICEVUTA DA CONSERVARE PER IL DATORE DI LAVORO \*\*\*\*\*

Lavoratore/lavoratrice (nome e cognome)	Codice Fiscale
_____	_____

Dichiaro di aver ricevuto e compreso le informazioni sopra riportate

Inoltre:

Chiedo la visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) D.Lgs. 81/2008.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma del/la lavoratore/trice: \_\_\_\_\_

**Note per il Datore di Lavoro**

- Consegnare la presente scheda insieme al materiale informativo obbligatorio per lavoratori (Opuscolo EBTA o schede INAIL)
- Conservare la presente ricevuta nel fascicolo del personale
- In caso di richiesta visita: inviare tempestivamente al Medico Competente (se nominato) la mansione, i rischi del DVR e programmare la visita
- Aggiornare il DVR se intervengono variazioni di attività/organizzazione che introducano rischi specifici.
- Gestire i dati personali nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

## **SCHEDA Operativa - PROCEDURE DI EMERGENZA**

### **IN CASO DI MALESSERE**

- *Interrompere immediatamente il lavoro.*
- *Informare il responsabile o il preposto.*
- *Spostare il lavoratore in zona ombreggiata e sicura.*
- *Fornire acqua se il lavoratore è cosciente.*
- *Valutare i sintomi.*

*In caso di sintomi gravi chiamare il 112.*

### **CHIAMATA AL 112**

*Comunicare:*

- ✓ *nome dell'azienda*
- ✓ *località esatta*
- ✓ *numero di telefono*
- ✓ *numero di persone coinvolte*
- ✓ *condizioni del lavoratore*
- ✓ *eventuali difficoltà di accesso al luogo.*

## SCHEDA Operativa - CONTROLLO METEOROLOGICO E PREVISIONALE

### PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ

Verificare quotidianamente:

1.  Previsioni meteorologiche locali
2.  Temperatura massima prevista
3.  Umidità prevista
4.  Eventuali allerte meteo
5.  Rischio temporali
6.  Indice di rischio da calore (Worklimate o equivalente)
7.  Indice UV previsto
8.  Attività da svolgere e livello di esposizione al sole
9.  Disponibilità di aree ombreggiate e acqua potabile

### STRUMENTI CONSIGLIATI

- Worklimate
- Meteotrentino
- Bollettino Protezione Civile
- App Meteo ufficiali
- Indice UV (Meteotrentino, ARPAV, ARPA, App dedicate)
- Altro \_\_\_\_\_

### IN CASO DI RISCHIO ELEVATO

Valutare

- Anticipo dell'orario di lavoro
- Aumento delle pause
- Riduzione delle attività più gravose
- Modificazione dei turni

sospensione temporanea delle attività nelle fasce più critiche

**CHEDA DI REGISTRAZIONE GIORNALIERA**

**CONTROLLO METEOROLOGICO E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE**

Data	Luogo attività	Attività svolta	Temp° max prevista	Umidità	Indice UV previsto	Livello rischio (Workclimate o altro)	Allerte meteo	Misure adottate
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Provincia autonoma di Trento

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

**Fonte della previsione**

- Worklimate  
  Meteotrentino  
  Bollettino Protezione Civile  
  App Meteo ufficiale  
 Altro \_\_\_\_\_

**Esito della valutazione**

- Attività svolta regolarmente  
  Attività modificata  
  Attività ridotta  
  Attività sospesa  
 Motivazione:

---



---



---

Responsabile della verifica: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Legenda utilizzare i numeri di riferimento nella scheda in prima pagina di rilievo:**

ATTIVITÀ SVOLTA	MISURE ADOTTATE
1. Raccolta frutta	1. Anticipo dell'orario di lavoro
2. Vendemmia	2. Aumento delle pause
3. Raccolta ortaggi	3. Rotazione delle mansioni
4. Raccolta piccoli frutti	4. Riduzione delle attività più gravose
5. Dirado	5. Zone ombreggiate disponibili
6. Sfogliatura	6. Acqua potabile aggiuntiva
7. Scacchiatura	7. Distribuzione sali minerali
8. Potatura	8. Maggiore sorveglianza dei lavoratori
9. Confezionamento	9. Rimodulazione dei turni
10. Lavorazioni in serra	10. Sospensione temporanea delle attività
11. Pulizia campi	11. Sospensione delle attività nelle ore più critiche
12. Altra attività	12. Altro
_____	_____
13. Altra attività	13. Altro
_____	_____
14. Altra attività	14. Altro
_____	_____